

FONDAZIONE "NICOLO' DE FELIPPIS"

CON SEDE IN SANTA LUCIA DI SERINO VIA CROCIE ORSIGNANO N. 5

E

TRIBUNALE DI AVELLINO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 D.LGS.28.08.2000 N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 26.03.2001; DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL'ART. 165 C.P. e ARTT. 168 BIS E SS. C.P. – 464 BIS C.P.P. ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 9.30, nell'aula del Tribunale di Avellino;

T R A

Il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del **Presidente del Tribunale di Avellino dr. Vincenzo BEATRICE**

E

Fondazione "Nicolo' De Filippis", con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. dott. Antonio D'Orta nato a Napoli il 21.06.1962, residente a Mercogliano in via Aldo Moro. 31.

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART.1) La Fondazione "Nicolo' De Filippis", con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di pubblica utilità, ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della collettività ai sensi delle norme sopra richiamate, per un massimo di n. 6 unità annue e fino ad un massimo di n. 1 unità alla volta;

ART. 2) La Fondazione "Nicolo' De Filippis", con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5, è la struttura di riferimento presso la quale si svolgeranno i lavori di pubblica utilità individuati tra quelli compresi negli ambiti di intervento indicati dall'art. 1 del D. Min. Giustizia del 26 marzo 2001 ed in particolare,

- Attività di supporto ai servizi svolti dalla Fondazione;
- Attività di supporto ed assistenza alle persone ospiti della Casa di riposo;
- Altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Ai fini di cui al comma 1, l'UEPE - Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna - si impegna a trasmettere al Presidente della **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 una scheda di presentazione del condannato o dell'imputato recante l'indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può dedicare all'attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché ogni altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita ed a quelle organizzative dalla **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5.

Alla luce delle indicazioni di cui al comma 2, il Presidente, o un suo delegato, ove non vi abbia già provveduto l'Autorità Giudiziaria competente, individua le concrete modalità di svolgimento dell'attività comunicandole al condannato o imputato e, per conoscenza, all'UEPE.

ART. 3) L'avvio del lavoro di pubblica utilità viene formalizzato mediante la sottoscrizione, ad opera dei soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) del presente comma, di una lettera contratto recante:

- a) Il nome del condannato o imputato;
- b) Le generalità del Presidente p.t. sul quale grava la responsabilità del corretto andamento dell'attività sostitutiva e del mantenimento dei rapporti con l'UEPE;
- c) Il nome dell'operatore UEPE incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con il quale la **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
- d) Il nome del coordinatore e del referente operativo della **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5, incaricato dei compiti di cui al comma 2 punti 1) e 2) del presente articolo;
- e) La sede presso la quale si svolgeranno le attività di pubblica utilità, la data di avvio e di prevista conclusione e le modalità di articolazione temporale delle stesse.

Ai fini dell'adempimento della prestazione lavorativa del condannato o imputato, il Presidente della **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 individua:

1) Un coordinatore, nella persona del responsabile competente del servizio della struttura presso la quale il condannato o imputato dovrà prestare la propria attività, che curerà che essa sia conforme a quanto previsto dalla convenzione, che assicurerà il rispetto delle norme relative all'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo la responsabilità civile verso i terzi;

2) Un referente operativo, scelto dal predetto responsabile del servizio interessato allo svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità avente il compito di:


- Fornire al condannato o imputato un'assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all'utilizzo delle attrezzature necessarie ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;
- Fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Rilevarne la presenza mediante l'apposito registro di cui all'allegato 2, da trasmettere mensilmente all'UEPE;
- Segnalare, per il tramite del responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., all'Ufficio del Personale della **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività con obbligo per il responsabile di informarne a sua volta l'UEPE;
- Segnalare tempestivamente, al responsabile del servizio preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., eventuali violazioni o trasgressioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo per il responsabile di servizio di informarne a sua volta l'UEPE.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità la **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 mette a disposizione dei condannati o imputati le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme a tutela dell'integrità fisica (sicurezza del lavoro) e morale dei condannati o imputati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.

In nessun caso l'attività lavorativa di p.u. può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Trimestralmente ed al termine dell'esecuzione della pena il Presidente della **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 relaziona sullo svolgimento del lavoro di p.u. e riferisce all'operatore dell'UEPE ogni informazione utile per la stesura della relazione periodica e conclusiva sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato o imputato.

ART. 4) La **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 fornisce ai condannati o imputati, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa. Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività lavorativa la **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.



ART. 5) L'UEPE assolve agli adempimenti previsti dall'art. 118 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 (regolamento sull'ordinamento penitenziario; centro di servizio sociale) nei limiti del regime proprio della misura. In particolare coordina le attività di sua competenza con quelle delle altre istituzioni e servizi coinvolti nell'applicazione della misura al fine di armonizzare le modalità esecutive con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato o così come previsto dall'art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 sulla competenza penale del Giudice di Pace.

L'UEPE, in caso di rilevazione di problematiche socio – sanitarie, previa acquisizione del consenso del condannato o imputato, provvede ad inviare lo stesso ai servizi socio-sanitari del territorio secondo le specifiche competenze per un'eventuale presa in carico.

L'UEPE informa, altresì, con tempestività il P.M. competente per l'esecuzione in ordine ad ogni trasgressione della misura sostitutiva o ad eventi significativi che incidono o pregiudicano la regolare prestazione dell'attività lavorativa.

L'UEPE, previa delega del Giudice competente, autorizza permessi giornalieri od orari per documentati motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio, urgenti ed indifferibili, avendo cura di indicare contestualmente le modalità di recupero degli stessi e di darne comunicazione al P.M. competente per l'esecuzione e alla **Fondazione "Nicolo' De Filippis"**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 e relaziona sull'esatto adempimento a fine pena.

ART. 6) Nessun onere e/o responsabilità potrà essere a carico del Ministero della Giustizia.

ART. 7) La presente convenzione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, anno per anno.

ART. 8) Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione fornendo preavviso con anticipo di almeno due mesi.

Nel caso in cui il recesso avesse ripercussioni sui programmi in corso di esecuzione di pena, sarà indispensabile attendere, in ogni caso, il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 9) Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione viene stabilita la competenza del Tribunale di Avellino.

Il presente atto, essendo privo di contenuto patrimoniale, è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa parte seconda D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto


Il Presidente del Tribunale
dott. Vincenzo BEATRICE



Fondazione "Nicolo' De Filippis", con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5

Il Presidente

dott. Antonio D'Orta



Schema di lettera contratto per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.52 e 54 del D. Lgs 274/2000; dell' art. 73, comma 5bis del DPR n° 309/90, degli artt. 224 bis, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della strada; dagli artt. 165, 168 bis e ss. c.p. – 464 bis c.p.p. - Attività non retribuita a favore della collettività.

Generalità del richiedente:

Sig. _____ codice fiscale n. _____ nato _____ a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n _____

- Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del Sig _____ sopra generalizzato, cui si riferisce il seguente programma, deve essere avviato con riferimento al procedimento n° _____ RGNR , relativo al reato di cui all' art. _____ ed alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o all'attività lavorativa non retribuita quale obbligo al quale è condizionata la sospensione della pena (art. 165 c.p.), derivante da sentenza n° _____ o da decreto penale di condanna n° _____ da eseguirsi presso la **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5;

- considerato che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa, di due ore di lavoro;

- preso atto che la normativa vigente in materia dispone che l'attività comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale salva diversa indicazione da parte dell'autorità giudiziaria da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di vita del soggetto;

-vista la convenzione stipulata in data _____ tra il Presidente del Tribunale di Avellino e la **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 in applicazione della stessa le parti concordano il seguente programma di attività:

1) l'espiazione della pena prenderà avvio di norma entro 30 giorni dalla trasmissione della scheda di presentazione del condannato da parte dell'UEPE, nei limiti e nei termini fissati dalla convenzione (massimo n° 1 unità alla volta e n° 6 unità annue) mediante svolgimento di attività di pubblica utilità nella/nelle giornata/e del _____ con il seguente orario _____ presso il _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ per l'espletamento delle mansioni di _____

2) Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica la **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 mette a disposizione del lavoratore le strutture necessarie all'espletamento delle attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, garantendo, altresì, ove prevista, la vigilanza sanitaria preliminare e periodica.

3) La **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 fornirà al lavoratore, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante l'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa stipulata dall'Amministrazione.

4) Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva la **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5 si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al competente istituto assicurativo.

5) Il Responsabile della struttura ospitante, come previsto nella convenzione stipulata tra il Presidente del Tribunale di Avellino e la **Fondazione “Nicolo’ De Filippis”**, con sede in Santa Lucia di Serino via Croce Orsignano n. 5, è il Responsabile o suo delegato che curerà che l'attività lavorativa di pubblica utilità prestata dal Sig. _____ sia conforme a quanto previsto nella convenzione.

6) Presso la struttura ospitante il referente operativo, scelto dal Responsabile interessato allo svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità, è il Sig. _____ che avrà il compito di:

fornire al condannato o imputato un'assistenza professionale adeguata ai compiti da svolgere mediante spiegazioni teoriche e/o dimostrazioni pratiche in ordine alle modalità esecutive del lavoro, all'utilizzo delle attrezzature necessaria ed ai connessi rischi in termini di sicurezza;

- fornire adeguata informazione sulle vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

- rilevarne la presenza mediante l'apposito registro di cui all'allegato due, da trasmettere mensilmente all'UEPE;

- segnalare, per il tramite del Responsabile preposto allo svolgimento del lavoro di p.u., al Presi p.t. eventuali infortuni intervenuti durante lo svolgimento dell'attività con obbligo per il Responsabile di informarne a sua volta l'UEPE;

- segnalare tempestivamente eventuali trasgressioni o violazioni, da parte del condannato o imputato, del piano di lavoro concordato con obbligo di informare l'UEPE;

7) il Sig. _____ si impegna ad attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al presente programma di attività e alle istruzioni impartite dal referente operativo di cui al punto; 6) anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di protezione individuale;

8) Il Sig. _____ si impegna altresì a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva;

9) Il Sig. _____ si impegna infine a comunicare al referente operativo, ad inizio della giornata di lavoro, ogni eventuale assenza e a fornire la relativa documentazione giustificativa, consapevole che eventuali assenze non documentate saranno comunicate a cura dell'organo delegato per il controllo, per le determinazioni successive e conseguenti, al Giudice come assenze ingiustificate, e che le assenze non giustificate potranno incidere sulla valutazione del giudice ai fini dell'esito dell'esecuzione della sanzione sostitutiva.

10) Le giornate di attività eventualmente non prestate, per qualunque ragione, saranno recuperate a fine periodo, prolungando i termini del rapporto.

I dati personali del condannato saranno trattati, da tutti gli Uffici comunali coinvolti, in conformità alla legge sulla privacy (d.lgs. 196/03).

Copia della presente viene consegnata a tutti i firmatari della stessa e inoltrata a cura del coordinatore o suo delegato all'Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento penale indicato in premessa.

Santa Lucia di Serino li _____

Il Presidente

L'operatore. U.E.P.E.

Il Coordinatore

Il Referente operativo

Il lavoratore di pubblica utilità

